

SUMMUS FUROR ATQUE AMENTIA (CIC., *PRO S. ROSCIO AM.* 22.62, 24,66).
CRIMINE E FOLLIA, IERI E OGGI.

Eugenio Ciliberti*

Nei giorni 12 e 13 dicembre 2022 si è tenuto presso l’Aula “Nicola Cilento” dell’Università degli Studi di Salerno il Convegno di studi dal titolo “*Summus furor atque amentia. Crimine e follia, ieri e oggi*”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del PRIN 2020-2023 “*Visioni criminali dall’antico. Crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni*”, progetto a cui partecipano gruppi di ricerca provenienti dalle Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Responsabile: Prof.ssa Carla Masi Doria), Università degli Studi di Salerno (Responsabile: Prof. Francesco Lucrezi), Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Responsabile: Prof. Andrea Lovato) e Università del Salento (Responsabile: Prof.ssa Francesca Lamberti).

Il progetto, presentato dalla *principal investigator*, Prof.ssa Carla Masi Doria (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), si pone l’obiettivo di un censimento critico dei contesti relativi al diritto penale romano anche in collegamento con altre esperienze del mondo antico, in una serie di fonti e tipologie letterarie (storiche, oratori, epistolari, letteratura didattica, anche bilingue, e perfino la poesia), al fine di cogliere una immagine immediata e culturalmente non neutra del crimine e della sua repressione. Secondo la Prof.ssa Masi Doria, il mondo antico, non solo quello romano, ha consegnato alla posterità una serie di icone criminali che certamente contribuiscono alla costruzione nel nostro immaginario delle forme di quelle società.

L’analisi ha coinvolto aspetti lessicali, di storia, sociopolitici (secondo il modello della *Kriminalgeschichte*), interpretazioni di contesti, di modo che le singole microstorie vengano accostate con i testi giuridici proprio per ottenere quell’osservazione più completa e approfondita di crimini e pene nel mondo romano che il progetto si propone di raggiungere come esito.

La rappresentazione criminale nelle fonti letterarie, che consentono la restituzione di immagini o visioni particolarmente incisive e storicamente efficaci del fenomeno oggetto della ricerca, ha un potenziale cognitivo altissimo e sfaccettato. È possibile una dimensione cronologica distesa perché corrispondente all’estensione stessa della letteratura antica e spesso storicamente più aderente ai fatti che registra rispetto alle fonti giuridiche, per le quali ciò è vero solo in pochi casi, anche perché, per motivi culturali e istituzionali, le fonti giuridiche hanno subito fenomeni di compressione nei momenti di consolidazione del diritto.

Sulla scia di queste finalità programmatiche, i lavori hanno preso avvio lunedì 12 dicembre, alle ore 15.00, con l’introduzione del Prof. Antonio Palma (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), che ha presieduto e coordinato la seduta, nella prima sessione, rilevando in via preliminare come i temi di discussione possano divaricarsi su due piattaforme, contrapposte o non componibili: la prima è quella del diritto penale romano come realtà giuridicamente inesistente, in cui ciò che prevale non è l’articolazione teorica (sia pur indotta nelle fonti casistiche), ma un mero e brutale

* Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Salerno.

esercizio del potere collegato ad un sistema sanzionatorio molto rudimentale; la seconda è quella del recupero di una dimensione – presente non soltanto nelle fonti letterarie, ma anche nelle fonti giuridiche – del *crimen* e del reato, della sua accettabilità o inaccettabilità sociale, di ciò che significa delinquere dal punto di vista sia dell’opinione pubblica che dell’opinione colta. Quest’ultimo è il campo prescelto da coloro i quali stanno studiando nell’ambito del PRIN: un’idea condivisibile, che supera quello steccato di negatività che la mera lettura delle fonti giuridiche può suggerire.

La seduta è dunque proseguita con l’intervento del Prof. Antimo Cesaro (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), il quale ha presentato una relazione dal titolo “*L’amaro caso di Giuditta Guastamacchia, donna senza esempio nei delitti di sangue a Napoli*”, partendo dai rapporti tra anatomia, etica, diritto e psichiatria, attraverso lo studio delle patologie del cervello tra XVIII e XIX secolo e, in particolare, l’esperienza della frenologia, scienza inaugurata da Franz Joseph Gall e successivamente proseguita da Johann Gaspar Spurzheim, studiata nel nostro Paese dai medici della Real Casa de’ Matti di Aversa fino all’Unità d’Italia, quando fu soppiantata dall’antropologia criminale di Cesare Lombroso. La storia di Giuditta Guastamacchia di Terlizzi, rea di aver ucciso il suo giovane sposo, il sedicenne Leonardo Altamura, vicenda definita un “delitto senza esempio” dal relatore in quanto essa non ha eguali nei fatti di sangue che hanno avuto luogo, è stata riscoperta a partire dalla collezione di crani umani del Museo Anatomico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, provenienti dalle mura della prigione di Castel Capuano e studiati dall’eminente frenologo campano Biagio Gioacchino Miraglia intorno alla seconda metà del XIX secolo, il quale conduceva la propria analisi su questi teschi per verificare se fossero presenti degli spunti fisiologici che potessero spiegare le devianze verso il genio o verso il crimine. Crimine efferato che, nel caso di specie, veniva punito con il c.d. “*strascino*”, ovvero con lo smembramento.

Gli aspetti giuridici del rapporto tra crimine e follia sono stati ulteriormente approfonditi dalla Prof.ssa Ileana Del Bagno (Università degli Studi di Salerno) nel suo intervento dal titolo “*Disabilità e ‘insania mentis’ nella cultura giuridica dell’800*”, la quale, partendo dalla constatazione che il concetto di ‘disabilità’ comprende una molteplicità di situazioni molto complesse e variegate e, pertanto, detto termine deve essere adoperato al plurale (come suggerito anche da una pronuncia del 2010 della Corte Costituzionale), ha affrontato la condizione giuridica dei minorati sensoriali e, in particolare, dei sordomuti, la cui condizione giuridica è stata parificata a quella dei sordi a seguito della L. 95/2006.

I soggetti con il difetto dell’udito, secondo la *scientia iuris* medievale, dovevano considerarsi *imprudentes*, secondo una categoria umana definita, per differenza, dal concetto di *prudencia*, intesa come *opus intellectionis*, che appariva relevantissima nell’ambito del diritto come nella cultura teologica perché forniva la vera *cognitio*, essendo, dunque, la vera condizione necessaria per distinguere *agenda et non agenda* e, in sostanza, per discernere il bene dal male. Diversamente, colui che avesse acquisito questo difetto fisico per mero accidente sopravvenuto e non alla nascita o durante la prima infanzia, era considerato di *sanum intellectum* e, pertanto, schivava lo stigma dell’inferiorità mentale. La continua insistenza sui limiti dell’intelletto e sulle annesse facoltà di soggetti fragili scaturiva dall’imperituro assioma aristotelico secondo cui la mente umana era una *tabula rasa*, in cui *nihil depictum est* e su cui i sensi riuscivano a imprimere *omnis nostra cognitio*

et scientia e, dunque, rappresentavano lo strumento peculiare per accedere alla conoscenza del mondo esterno.

D'altro canto, per calcare sulla supposta *deminutio* o *insania mentis*, tornava utile richiamare il testo di Ulpiano, secondo cui muti, sordi e ciechi, qualora intendano ciò che fanno, *bonorum possessionem admittere possunt*. È così che, secondo la *communis opinio, qui nihil intelligere potest* era assimilabile ad un bruto, ad un animale e finanche ad un *homo mortuus*, necessitando, dunque, delle stesse misure protettive – ma, in realtà, preclusive – concepite per *furiosi, dementi* o *infanti*, in rapporto a disposizioni patrimoniali e successorie, vale a dire l'incapacità di testare e accettare donazioni, l'incapacità di essere tutore, di rendere confessione e la necessità di un curatore. Tuttavia, per dimostrare la propria integrità mentale e sottrarsi a tale penalizzante trattamento, era pur sempre ammessa, per il sordomuto, la prova contraria, nonostante fosse difficilissima e quasi impossibile da rendere.

In definitiva, la cultura medievale e le *opiniones doctorum* concordavano sull'idea di un *morbo corporis* fortemente incidente sul fattore psichico e intellettuale e che il problema fisico e morale fosse irrisolvibile, nonché a monte di uno stato giuridico separato, il che influiva sensibilmente sull'immaginario collettivo e su quella che viene chiamata "psicologia sociale", inducendo a *pietas*, ma anche al disprezzo e all'isolamento. Che il vero problema risiedesse in un difetto di comunicazione e non in un vizio originario dell'intelletto fu una consapevolezza che si affacciò all'orizzonte dei saperi scientifici solo in età moderna. L'interazione tra diritto e medicina, infatti, ha potuto dimostrare che l'*insania mentis* era, in realtà, tutt'altra cosa, motivo per cui si è avuto un superamento dell'automatico rapporto tra inabilità e incapacità e una progressiva diversificazione e riconoscimento della capacità di quei soggetti, sia a livello di diritto civile che di diritto penale.

L'ultimo *panelist* della prima sessione è stata la dott.ssa Antonella Simone (Università degli Studi di Salerno), la quale, soffermandosi sul tema della "*Infermità, imputabilità e pericolosità: il ruolo delle presunzioni e della perizia. Le scelte dei Codici Zanardelli e Rocco*", ha affrontato nozioni giuridiche importantissime anche oggi nel diritto penale vigente attraverso lo sviluppo delle fonti, a partire dalle scelte di politica criminale nel dibattito giuspenalistico tardo-ottocentesco, che ripercorrono le posizioni della scuola cosiddetta "classica" e di quella positiva. In particolare, la legge doveva garantire la salute pubblica contro le usurpazioni particolari, mentre il castigo doveva riaffermare l'autorità disconosciuta dalla violazione e mostrare le conseguenze del delitto, cosicché ogni singolo potesse determinarsi a non commettere nuovamente il crimine. La pena così elaborata, sulla base di una funzione retributiva e general-preventiva, era rivolta ad un modello di uomo razionale, in grado nelle sue scelte, di prevedere gli effetti delle sue azioni e ponderare i costi e benefici che ne derivavano, al fine di agire nel modo più conveniente. Il modello antropologico è quello di un soggetto dotato di libero arbitrio, capace e responsabile del suo agire: alla pena soggiace solo colui che è in grado di determinarsi e ne sono esclusi solo il folle e l'insensato.

Partendo da queste premesse, la studiosa ha fornito una panoramica delle codificazioni in materia penale della prima metà del XIX secolo: in particolare, il Codice Penale del Regno di Sardegna (art. 94), prevedeva la possibilità di una pena soltanto per coloro che fossero capaci di autodeterminarsi, escludendo gli insani e i pazzi. Questi, nonostante venissero prosciolti nei giudizi che li riguardavano, erano comunque limitati nella loro libertà personale attraverso, venendo rinchiusi nei manicomi poiché socialmente pericolosi. Il Codice Zanardelli del 1889 mantenne la distinzione tra

imputabilità e non imputabilità, pur tuttavia evidenziando la pericolosità della liberazione del soggetto folle, che doveva comunque essere consegnato alle autorità di pubblica sicurezza.

Il Codice Zanardelli fu comunque criticato per non aver recepito fino in fondo le esigenze di sicurezza sociale e, per questo motivo, fu dato mandato a Enrico Ferri di elaborare un nuovo codice penale. Tuttavia, il progetto non fu approvato e si dovette attendere la promulgazione, nel 1930, del Codice Rocco, dove forte era l'impronta teoretica del suo ispiratore, il giurista Arturo Rocco. Il codice Rocco introdusse il c.d. doppio binario, che prevedeva, accanto alla pena, una misura di sicurezza, anch'essa soggetta al principio di legalità, avente come presupposto la pericolosità sociale del soggetto colpevole. La misura di sicurezza, in alcuni casi – e, tra questi, rientra anche l'internamento in un manicomio giudiziario –, poteva però anche essere più afflittiva della pena, di fatto vanificando le sue sostanziali differenze con quest'ultima. Ulteriori elementi di novità erano dati dall'adozione di un modello misto, per cui la sussistenza di una patologia non può per sé sola escludere la incapacità di intendere e di volere, nonché da una accentuata valorizzazione dell'individuo anche nella fase della commisurazione della pena. In questo quadro, particolare rilevanza assume la perizia, a cui si fa un ampio ricorso con la precipua finalità del soddisfacimento delle esigenze suddette.

La seconda sessione di lavori si è aperta alle ore 17.20 sotto la presidenza della Prof.ssa Carla Masi Doria. Il programma prevedeva inizialmente la relazione del Dott. Franco Roberti, impossibilitato a partecipare in virtù di un impedimento personale. Il testo dell'intervento, dal titolo "*Il camorrista pazzo. Stati di procurata incompatibilità con il regime carcerario*", è stato quindi letto la lettura dal Prof. Francesco Lucrezi (Università degli Studi di Salerno). Esso ha ripreso i contenuti di una precedente relazione, redatta nel 2001 insieme al collega magistrato Dott. Corrado Lembo, firmata dal Dipartimento Camorra della Direzione Distrettuale Antimafia e trasmessa al Parlamento affinché i risultati ivi raggiunti potessero essere adoperati al fine della presentazione di un disegno di legge in materia. Disegno di legge che, ad oggi, non è mai stato presentato. Nella relazione suddetta, si qualificava in termini di "strategia della demenza" la realizzazione di perizie e consulenze che attestassero falsamente l'incompatibilità con il regime carcerario di alcuni detenuti per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, quale strumento di cui la camorra si avvale per cercare di attenuare il regime del carcere duro. A ciò si aggiunge l'osservazione per cui i periti di parte appartengono allo stesso ambito dei periti di ufficio, generando un corto-circuito dagli effetti molto negativi. Conseguenza di ciò è che di questi carcerati – diversi sono stati gli esempi citati in questa relazione – alcuni sono evasi quasi subito dagli arresti domiciliari, altri sono tornati ad uccidere, altri ancora hanno dato luogo a conflitti a fuoco con la polizia. Un quadro preoccupante rispetto al quale l'auspicio è stato quello di un celere intervento da parte delle istituzioni.

Il tema delle scienze mediche nate nel XIX secolo e aventi ad oggetto lo studio del cervello umano è stato ripreso dal Prof. Gianpaolo Trifone (Università degli Studi di Salerno) nel suo intervento dal titolo "*L'alterità antropologica del soggetto criminale: il crimine e l'inconscio nel secolo XIX*", laddove, prendendo le mosse dall'influenza positivista di matrice lombrosiana, che valutava ragione e follia in termini di normalità e anormalità nei comportamenti individuali, sono stati approfonditi i concetti di follia e pericolosità sociale, ponendo in penombra il fattore dell'inconsapevolezza del crimine.

Nel quadro tracciato da Trifone, è presente una analisi del pensiero di personalità illustri come il già richiamato Biagio Gioacchino Miraglia, autore dell'imponente trattato "*Della frenologia e della sua applicazione all'educazione, alla morale ed alla giurisprudenza criminale*", il quale mirava al superamento delle terapie coercitive e umilianti, prestando particolare attenzione alla pena di morte, della quale auspicava la soppressione, e sosteneva che l'accertamento dell'imputabilità dovesse essere compiuto sulla base della correlazione tra stato morboso e comportamento criminoso del reo; Cesare Lombroso, il quale, a differenza del Miraglia, prospettava l'eliminazione del soggetto deviante e affiancava alla figura del criminale atavico quella del delinquente pazzo; Napoleone Colajanni, che negava l'utilità pratica sia della frenologia che della fisiognomica e della teoria atavica della criminalità, facendo piuttosto riferimento al concetto di inibizione; Franz Alexander e Hugo Staub, autori di "*Il criminale e i suoi giudici*", che operano mediante il riferimento alla procedura dell'ipnosi; Enrico Morselli e Salvatore Ottolenghi, i quali, sulla scia dei due studiosi appena citati, parlano di "forza della suggestione"; Hippolyte Bernheim e la scuola di Nancy, a cui la criminalistica italiana si richiamava per i rapporti fra diritto e ipnosi; fino ad arrivare al giorno d'oggi, dove in campo criminologico vanno affermandosi le neuroscienze e autori come Johnatan Cohen e Joshua Greene parlano di necessità di ridisegnare dei sistemi repressivi.

Da questa complessa lettura emerge con chiarezza come uno dei profili della criminalistica moderna consiste, infatti, nel disinteressamento rispetto ad una analisi psicologica del delinquente per puntare piuttosto l'attenzione sul fatto che la pericolosità sociale è un elemento che può già determinare una pena avente, in questo caso, non uno scopo deterrente, ma uno scopo appunto di prevenzione del crimine attraverso l'isolamento di coloro che vengono visti come socialmente pericolosi.

Il pomeriggio della prima giornata si è concluso con la relazione del Prof. Alberto Mirabella (Università degli Studi di Salerno), intitolata "*Rei e folli nella Francia medievale*", che è iniziata con il riferimento alla *Storia della follia nell'età classica* di Michel Foucault e ha posto in luce alcune rappresentazioni anche comuni dei folli, visti nel Medioevo come soggetti il cui comportamento non rispondeva alle regole della comunità e, in quanto tali, rappresentanti del demonio, che dovevano essere liberati dal male. Sulla base di questa considerazione, Mirabella, nel sostenere che nel Medioevo la figura del folle oscillava tra una forma di accettazione legale e sociale e il loro rifiuto.

Suggestiva anche l'iconografia di cui Mirabella si è avvalso per descrivere la condizione del folle: sono state, in particolare, richiamate l'opera di Hieronymus Bosch, la *Stultifera navis*, e la *Laus stultitiae* di Erasmo da Rotterdam, che era non solo un "elogio della follia", ma anche un "elogio dello sciocco", ma, soprattutto, il dettato della *Tab. 5.7*, che prevedeva l'assegnazione della potestà sui beni del folle agli agnati e, in loro mancanza, ai *gentiles*, laddove la disposizione esordiva con "*si furiosus escit*", espressione che richiama altre ancora oggi utilizzate in alcuni dialetti regionali, in particolare quello campano. Questo rimando alle XII Tavole ha consentito a Mirabella di affrontare brevemente la condizione del malato di mente nell'antica Roma, sottoposto ad uno statuto giuridico speciale e soggetto a curatela. Ma l'individuazione del soggetto folle nella società romana non è così univoca come può sembrare: in questo senso, Mirabella richiama una considerazione svolta da Cicerone nelle *Tusculanae disputationes*, secondo cui l'ira è il principio della follia, nonché una riflessione di Seneca, secondo cui l'uomo è un essere problematico per eccellenza, poiché egli si interroga su tutto e quando posa lo sguardo su sé stesso scopre di essere multiforme

e, pertanto, nessuno si attiene a un solo ruolo, ma siamo tutti multiforme.

I lavori del convegno sono ripresi la mattina del 13 dicembre 2022 alle ore 9.00, con la terza sessione presieduta dalla Prof.ssa Laura Solidoro (Università degli Studi di Salerno) e avviata con l'intervento del Prof. Cosimo Cascione (Università degli Studi di Napoli "Federico II") "*A margine della 'Pro Roscio', una notizia sulle XII Tavole*", dove si è approfondito il reato di parricidio nell'antica Roma e, in particolare, alcuni aspetti legati alla funzione della *poena cullei*, simbolica dell'allontanamento del colpevole dalla comunità degli uomini. Essa, come emerge chiaramente dalla lettura di D. 48.9.9. pr. (Modest. 12 *pand.*), risaliva ai *mores maiorum* e consisteva nell'essere percossi con "verghe di sangue" (*virgis sanguineis verberatus*) per poi essere rinchiusi in un sacco (il culleo, appunto) con un cane, una gallina, una vipera e una scimmia, che veniva gettato in mare aperto (*deinde culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo et vipera et simia: deinde in mare profundum culleus iactatur*); altrimenti, qualora il mare non fosse vicino, una costituzione dell'imperatore Adriano prevedeva che, in tal caso, il parricida dovesse essere dato in pasto alle bestie (*hoc ita, si mare proximum sit: alioquin bestiis obicitur secundum divi Hadriani constitutionem*).

Avendo ben chiaro il contesto in cui si inserisce il discorso condotto nella *Pro Roscio Sexto Amerino*, Cascione ha poi preso in considerazione i paragrafi 25.69-70 della Orazione, dove Cicerone guarda ad Atene, *prudentissima civitas*, dove vive un uomo *sapientissimus*, il nomoteta Solone, che nelle celebri – evidentemente anche a Roma – leggi che lui aveva scritto per la *polis* greca, non era previsto il reato di parricidio. Interrogato su questo, egli rispose che non gli era mai passato per la mente che alcun uomo al mondo potesse essere capace di un tale eccesso. Rispetto a Solone, a Roma tale idea fu, secondo Cicerone, saggiamente pensata dai *maiores*.

A questo brano, Cascione accosta la lettura dello Schol. Gronov. D *Rosc.* 69, dove viene detto che presso gli Ateniesi furono emanate le leggi (*Athenienses dicit, unde leges latae sunt*) e Solone viene definito quale "inventore delle leggi" (*Solonem dicunt. Solon quidam Atheniensis fuit: hic legum inventor*). Ciò a evidenziare l'importanza che l'accostamento del diritto romano al diritto greco avesse ancora ai tempi dell'Arpinate.

Il quadro di Cascione è proseguito con la lettura di un passo dell'*Orator* (30.107), scritta molti anni dopo la *Pro Roscio*, in cui Cicerone ricorda l'orazione come quella che gli ha consentito, giovanissimo, di farsi conoscere all'interno del foro, e si è concluso con l'analisi di un brano dalle *Sententiae et epistulae divi Hadriani*, opera provvista di un testo bilingue, che consente ai greci di imparare il latino e ai romani di imparare il greco, nella quale si sostiene che presso tutti i popoli si fa ricorso alla *poena cullei* per un reato così grave come il parricidio.

Questa analisi rappresenta, in definitiva, l'occasione per Cascione per richiamare il monito di Vincenzo Arangio-Ruiz, il quale invitava allo studio delle opere di Cicerone per comprendere a fondo il diritto romano, il cui studio contribuisce alla costruzione di una intelligenza critica del diritto.

Sulla scia degli spunti forniti dalla relazione del Prof. Cosimo Cascione, si inserisce l'intervento del Prof. Giovanbattista Greco (Università degli Studi di Salerno) su "Sani, insani e onere della prova nella *Pro Roscio Amerino*", il quale, in via preliminare, ha evidenziato come la *Pro Sexto Roscio Amerino* costituisca una miniera di spunti e di informazioni utili per lo studioso dei diritti antichi,

la cui gravidanza è molto legata allo scenario storico e politico in cui si colloca e ai personaggi che ruotano attorno a questo processo.

È stata, dunque, ricostruita la vicenda alla base della celebre orazione ciceroniana. Al centro vi è Sesto Roscio, difeso, appunto, da Cicerone e accusato di parricidio da due parenti, Tito Roscio Magno e Tito Roscio Capitone, che hanno agito con la complicità del liberto Crisogono. Il loro obiettivo era quello di far inserire Sesto Roscio, erede legittimo della vittima, nelle liste di proscrizione, ciò che avrebbe comportato una confisca dei beni facenti parte del patrimonio paterno e la loro successiva messa all'asta (ovviamente pilotata a favore dei suoi accusatori). In questo contesto, si mosse anche la comunità di Ameria, dalla quale proveniva Sesto Roscio Padre e che mandò una ambasceria a Silla per chiedere la condanna del parricida.

Greco analizza i passi tratti da Cic., *Pro S. Rosc. Am.* 14.40-41, dove sono prese in considerazione le ragioni che sorreggono l'atto criminoso e, in particolare, viene fatto specifico riferimento alla *amentia*. Da questa lettura, emerge come la contrapposizione tra *sani* e *insani* nella tecnica processuale ciceroniana poneva in rilievo come Roscio fosse, in realtà, una persona sana e che, invece, il crimine, data la sua efferatezza, poteva essere commesso o da un folle o da un lucido criminale che avesse avuto un tornaconto specifico e grandioso nel commettere quel delitto. La difesa dell'Arpinate evidenziava questo aspetto, facendo presente come Sesto Roscio, il cui profilo era incompatibile con gli addebiti mossi, fosse tutt'altro che un figlio reietto.

D'altro canto, l'accusa insisteva nella descrizione di Roscio come *furiosus* e del *pater* come *amens* per aver odiato ciò che ha generato. A tal riguardo, da Cic., *Pro S. Rosc. Am.* 13.37-14.39 si evince come tale accusa non sia altro che una manipolazione della realtà da parte degli accusatori, definiti da Cicerone alla stregua di briganti ed assassini sulla base della loro sconsiderata ferocia, ricostruita, per l'appunto, in termini di *furor* e *amentia*.

Tra l'altro, non è un caso che l'oratore faccia un continuo e sistematico ricorso ad una siffatta terminologia: infatti, esso è sintomatico di una costanza in Cicerone nell'uso del vocabolario della follia, laddove il concetto di *amentia* viene adoperato in una dimensione statica, mentre quello di *furor* è utilizzato in un contesto dinamico.

Il percorso è proseguito con l'intervento della Dott.ssa Mariateresa Amabile (Università degli Studi di Salerno), intitolato "*Il figlio parricida della 'Pro Roscio' e il figlio ribelle del Deuteronomio*", anch'esso letto dal Prof. Francesco Lucrezi per impossibilità della relatrice. Essa prende le mosse dalla orgogliosa rivendicazione gaiana dell'istituto della *patria potestas* quale creazione del diritto romano; istituto che, com'è noto, è stato oggetto di una fisiologica evoluzione con il passaggio dall'età contadina all'età mercantile. In questo quadro, si inserisce l'elaborazione del reato di parricidio, rispetto al quale, secondo Plutarco, Romolo non aveva sancito una pena specifica, che sarebbe stata prevista solo successivamente con la *poena cullei*, quale *supplicium singulare* descritto dal Nardi in termini di *procuratio prodigii*.

A differenza del diritto romano, nel sistema giuridico ebraico, sistema di doveri in cui non esistono diritti soggettivi, l'istituto della *patria potestas* non è contemplato, nonostante il potere dei genitori e, in particolare, quello paterno sia comunque molto forte. Infatti, il minore, fino ai sei anni, era sotto la responsabilità della madre; dai 6 ai 13 anni sotto quella del padre (*bar abba*); intorno ai 12-13 anni, cominciava ad assumere una responsabilità propria (*bar mitzvah*). Seppur non siano presenti nella storia del diritto ebraico vicende simili a quelle della *Pro Sexto Roscio Amerino*, è

stato richiamato un celebre caso biblico di disobbedienza al padre da parte del figlio: quello di Gionatan, figlio di Saul, graziato dal popolo dopo che ha trasgredito il giuramento fatto dal padre, che prevedeva una maledizione per chiunque avesse mangiato prima della fine della battaglia contro i Filistei.

È stato, dunque, osservato che la Bibbia è ricca di eventi violenti e di tradimenti dei figli nei confronti dei padri e si è fatto riferimento, a livello normativo, ad alcuni passi specificamente riportati in *Proverbi* 13:24 e 20:13, nonché in *Deuteronomio* 21:18, che contiene una regola secondo cui il figlio traviato e ribelle, che non dà ascolto al padre e alla madre e che mangia e beve eccessivamente, deve essere portato al cospetto degli anziani della città e successivamente lapidato. In essa, particolare rilevanza assume l'atto del bere, in particolare con riferimento al vino: esso rappresenta un fattore perturbante dell'ordine psichico, che sprigiona una forza eversiva che fa perdere la ragione tanto ai figli quanto ai padri. Emblematico in tal senso è l'episodio delle figlie di Lot, le quali, dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra, compiono incesto col padre dopo averlo fatto ubriacare.

L'importanza di quanto detto è confermata anche da una testimonianza dello storico ebreo Flavio Giuseppe, che narra la vicenda dell'uccisione di tre dei suoi tredici figli da parte del re Erode, il quale evoca un *patrios nomos*, fatto ritenuto alquanto singolare in considerazione del fatto che questi ha sempre mostrato disprezzo per ogni legge.

In questo quadro, la giurisprudenza rabbinica ha sempre profuso uno sforzo interpretativo significativo per mitigare i precetti della Torah: un testo, infatti, significa qualcosa nel momento in cui è scritto e qualcos'altro nel momento (successivo) in cui viene interpretato.

La seduta è continuata con l'intervento del Prof. Antonino Sessa (Università degli Studi di Salerno), avente ad oggetto il tema "*Crimine e follia: il diritto penale tra tecniche di controllo e tutela della persona*". Il discorso prende le mosse dal fatto che Cicerone nella *Pro Sexto Roscio Amerino* usa la tecnica del movente patrimoniale per affermare il non parricidio e che nell'*Elogio alla follia* di Erasmo da Rotterdam viene operata una distinzione tra follia buona e follia cattiva.

Partendo da ciò, si evidenzia come l'imputabilità nel diritto penale vigente sia un terreno paludoso, che costruisce responsabilità diseguali e, quindi, per un ordinamento democratico, è un istituto ostile, perché crea settori di soggetti diversificati rispetto alle garanzie ed è difficile, rispetto ad un soggetto infermo o immaturo, guadagnare un giudizio di merito. Il processo di merito rispetto ad un soggetto non imputabile è stato una conquista e, da questo punto di vista, Cicerone ha fatto da apripista. Il recupero di un giudizio di merito è la elusione di una funzione della pena rispetto a quella che è realmente la personalità del soggetto imputato. La persona, dunque, si staglia sulla tecnica di controllo (o, citando il pensiero di Foucault in *Sorvegliare e punire*, "strategie di affermazione del potere").

Fino al 2014, queste categorie (definite dallo studioso come "mobili" e "flessibili") hanno vissuto di una sanzione penale sproporzionata, perché nel "doppio binario" del Codice Rocco era presente una pena per l'imputabile proporzionata e una pena sproporzionata per il non imputabile perché illimitata nel massimo. Con la L. 81/2014, è stata ottenuta una proporzione uguale anche per il non imputabile; proporzione che, però, non è commisurativa.

È stato, inoltre, evidenziato come il problema dell'imputabilità risieda nel suo accertamento, tant'è vero che i redattori del Codice Rocco hanno posto l'art. 85 in tema di capacità di intendere e di

volere fuori dalla struttura del reato. Da qui la valorizzazione di consulenze e perizie, che non possono avere un valore ascrittivo (e, dunque, il medico non può certo sostituirsi al giudice), bensì descrittivo. In altre parole, bisogna essere capaci di unire questo studio sulla personalità con circostanze capaci di abbandonare il libero arbitrio e abbracciare la categoria empiricamente verificabile della motivabilità mediante norme.

In conclusione, si è messo in luce come l'intuizione ciceroniana attualizzata consiste nella proiezione verso una responsabilità eguale che garantisce un giudizio di merito. Diritto al giudizio di merito che, nella sua impostazione odierna, forse trova le sue origini storiche nella oratoria ciceroniana, in quella valorizzazione di un movente patrimoniale altrui che è stato capace di far fuoriuscire il processo dal legame tra titolo di imputazione (definita come "tombale") e presunzione di infermità.

La sessione è ripresa alle ore 11.20 con la introduzione del presidente, Prof. Maurizio D'Orta (Università degli Studi di Salerno), il quale pone in rilievo come, nell'80 a.C., anno in cui Cicerone assunse la difesa di Sesto Roscio Amerino, l'arpinate avesse appena 26 anni e recitasse sulla scena del diritto restando un retore con conoscenze giuridiche, di lingua tagliente, che conclama con *iuvenilis redondantia* – come lui stesso riferisce –, guardando agli avvenimenti con lo sguardo del critico sociale e con attitudine quasi di sociologo. Alla fine del primo secolo, in piena età tardo repubblicana, l'oratore accusa questo spirito (il *Geist*) della storia, in una fase in cui il grande disordine del presente, l'orientamento etico, il giusto civile, la formazione culturale e intellettuale di matrice repubblicana lo invitano a impegnarsi nel tentativo di rinvenire un nuovo principio di autorità e di legittimità, consapevole che nella caduta dei valori repubblicani la *causa causarum* della decadenza della *libertas* e della morte della repubblica.

L'assunto tecnico è quello dell'infermità mentale, laddove nella *Pro Sexto Roscio Amerino* si tocca l'ambito della pericolosità criminale, intesa da Cicerone in funzione di una duplice valenza: la criminalità innata, categoria attinente alla sfera della morale, e l'indole causata dalla *amentia*. Con specifico riguardo a quest'ultima, non vengono posti, nella riflessione di Cicerone, problemi che riguardano l'aspetto medico, corporeo dell'individuo, tant'è che si parla di *natura animi* in riferimento alla *fera malisque natura*, nonché relativamente alla *importuna natura* e alla *acerbaque natura*. L'oratore, infatti, fa riferimento alla crudeltà e all'avidità, alla follia criminale, alla temerarietà e all'audacia: tutte condotte poste in essere in spregio alla vendetta divina, alle leggi e alle divinità. In definitiva, nella *Pro Roscio*, questa è la descrizione della personalità di Crisogono. Ha fatto seguito a questo *incipit* la relazione del Prof. Francesco Fasolino (Università degli Studi di Salerno) su "Insania mentis e presunzione di innocenza nella 'Pro Roscio Amerino'", il quale ha preliminarmente evidenziato che nel processo romano, la vicenda processuale si gestisce non tanto e non solo attraverso l'esame dei fatti per come si sono svolti, ma anche attraverso una valutazione della personalità dell'accusatore e dell'accusato. Cicerone, dunque, si concentra sul come demolire la figura dell'accusatore e, di contrappunto, far vedere come quella dell'accusato sia moralmente degna.

In questi termini, Cicerone si 'azzarda' di fare ricorso a termini come *amentia*, *insania* e *furor* in una maniera lontana da ogni pretesa di scientificità: sarà egli stesso a teorizzare in seguito questa attività dell'oratore, in particolare nel *De inventione* (2.35.37), laddove, discutendo dell'approccio

da tenere rispetto alle questioni di fatto da dirimere nell'ambito del processo, annovera tra i luoghi comuni dell'orazione giudiziaria quelli che riguardano la persona dell'accusato. Stando alla prospettiva suggerita nell'opera, l'accusatore avrebbe dovuto attirare discredito sulla controparte, dimostrando di essere già stata coinvolta in fatti delittuosi analoghi, anche soltanto a livello di sospetto. Se la vicenda non lo avesse consentito, sarebbe stato allora utile evocare i casi nei quali l'accusato avrebbe agito spinto da medesime pulsioni e motivazioni che avevano potuto accompagnare la commissione dell'illecito da accertare. In assenza, ancora, di riferimenti del genere, si sarebbe dovuto rinunciare a concentrare il giudizio sulla valutazione della vita *ante at* del responsabile dei fatti, insistendo affinché ci si concentrasse sul delitto.

Al contrario, il difensore del presunto reo avrebbe dovuto farsi carico di convincere la giuria che la vita del suo assistito fosse sempre stata ispirata a virtù e onesta, che questi non fosse mai incorso nella commissione di reati e che eventuali ombre sul suo conto non costituissero nulla più che maldicenze fatte circolare per invidia e inimicizia.

Nella ricostruzione dei fatti della *Pro Sexto Roscio Amerino*, Cicerone si sforza, pertanto, di opporre al teorema accusatorio che l'imputato fosse tutt'altro che un *filius reiectus*, come gli accusatori avevano cercato di addurre come motivazione dell'insano gesto del parricidio, né che al padre di Sesto Roscio si potesse imputare un trattamento poco consono verso il figlio, in quanto – come dimostra l'oratore – esso era degno di quello che un giorno sarebbe stato l'erede dell'ucciso. In questo contesto, l'arpinate si impegna a dimostrare come il presunto parricida presenti un profilo incompatibile con gli addebiti che gli vengono rivolti, non essendo egli un temerario oppure noto per una inclinazione a condotte violente. Inoltre, dopo aver dipinto Sesto Roscio come un modello di ragazzo al quale non si poteva imputare alcun vizio o passione negativa e aver sottolineato come tra il padre e il figlio non vi fossero motivi di rancore, perché il padre non maltrattava il figlio e, dunque, quest'ultimo non poteva nutrire alcun risentimento nei suoi confronti, Cicerone fa ricorso alla presunzione di innocenza nella misura in cui si domanda quali elementi vi fossero a sostegno dell'accusa.

Per quanto il concetto di presunzione di innocenza sia stato elaborato e consolidato a partire dall'Illuminismo, nell'ordinamento giuridico romano vi sono sicuramente delle tracce che attestano l'esistenza del principio "*in dubio pro reo*". Inoltre, Cicerone, in quanto giovane avvocato, non avrebbe invocato questo principio se fosse stato estraneo alla realtà giudiziaria e forense dell'epoca. Da ultimo, Cicerone, sempre parlando di sanità mentale e comportamenti non devianti, dopo avere illustrato la figura del proprio assistito in maniera positiva, passa ad esaminare la figura del padre, il quale – secondo l'accusa – avrebbe maltrattato il figlio ritenendolo un incapace e relegandolo in una delle tredici fattorie di sua proprietà. L'oratore si chiede quale padre possa maltrattare il figlio senza che questi abbia commesso niente di male nei confronti del genitore: solo un padre pazzo avrebbe potuto odiare senza ragione il figlio che lui stesso aveva generato. Il passaggio argomentativo è forse tra gli snodi principali del discorso difensivo ciceroniano, dal momento che si propone di confutare uno degli argomenti di maggiore impatto formulati dall'accusa, quello alla cui stregua l'imputato fosse un figlio dissoluto e, per questo, recluso dal genitore nelle proprie tenute di campagna per evitare che potesse nuocere agli interessi della famiglia. Partendo dal presupposto che le insinuazioni degli accusatori fossero infondate, Cicerone richiama l'*amentia* come infermità propria di colui che ha in odio il suo stesso figlio senza avere un valido motivo: solo un *amens*

avrebbe potuto coltivare pensieri tanto privi di motivazione, quanto contrari all'intima natura dei rapporti personali tra padre e figlio.

In definitiva, Cicerone si propone di porre in rilievo come, in mancanza di elementi oggettivi, è da ritenere folle sia il gesto del padre che odia a tal punto il figlio da allontanarlo e avere una avversione nei suoi confronti, sia a maggior ragione il gesto del figlio che uccide il proprio genitore. Siccome non vi sono prove inconfutabili a sostegno delle tesi richiamate, per Cicerone vale la regola "*in dubio pro reo*" richiamata a proposito dell'episodio di Terracina e che, in quell'occasione, aveva convinto i giurati ad assolvere i giovinetti imputati, figli della vittima, Quinto Erio, come lui voleva che fosse assolto – cosa che poi si verificherà – anche il suo assistito Sesto Roscio.

A questo intervento è seguito quello del Prof. Luciano Minieri su "*Donne, crimine e follia*", che si concentra sull'opera di Decimo Giunio Giovenale, poeta satirico vissuto tra il I e il II secolo d.C. Proveniente da Aquinum, cittadina vicino Frosinone, si recò a Roma per studiare retorica e fu solo intorno ai quaranta anni che incominciò a comporre versi satirici. Delle tredici satire in esametri dattilici da lui composte, la sesta è dedicata alle donne. Il passo analizzato dal relatore è quello riportato in Iuven., *Sat.*, 6.643-661, dove il poeta opera un confronto tra le donne del mito greco e le matrone romane.

Questa satira contro le donne ha fatto molto discutere, tanto che Vincenzo Marmorale arrivò a ritenere che essa fosse la prova della omosessualità di Giovenale. Secondo altri, invece, Giovenale scrisse questa satira perché nutriva una invidia di classe nei confronti del mondo della *Urbs*, dal momento che lui, pur provenendo da una famiglia agiata, seguiva una morale diversa, tipica del mondo contadino.

Giovenale attribuisce alle donne del mito una sorta di giustificazione, perché è l'ira a renderle colpevoli. In più, il termine *sana* starebbe ad indicare che le donne che commettono veneficio sono giustificabili solo se sono sane di mente. Un'altra spiegazione di questo *sana* potrebbe, infine, derivare dalla lettura del *De ira* di Seneca (41 d.C), al quale Giovenale ha presumibilmente fatto riferimento.

Le conclusioni del convegno sono state affidate al Prof. Andrea Lovato (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"), il quale ha evidenziato come l'analisi dettagliata e minuta del concetto di follia condotta nel corso dei lavori dà modo di pensare che si tratti di una forma criminale dipendente da rappresentazioni soggettive che sono molto variabili, sia nel tempo che nello spazio. Essa può assumere vari aspetti e camuffarsi da credo religioso o politico, dando luogo a fenomeni del tutto aberranti.

Con l'augurio che questo proficuo dialogo, fondato su una comune *koiné* culturale, possa proseguire anche in futuro, è stato dato ai partecipanti appuntamento al prossimo incontro di scambio culturale e scientifico.